

Publicato il 30/12/2019

N. 14980/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00844/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 844 del 2017, proposto da Itw & Lkw Geotermia Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante *p.t.*, rappresentata e difesa dagli avv. ti Giuseppe Giuffrè ed Enrico Gai, presso lo studio dei quali in Roma, via degli Scipioni, 288, ha eletto domicilio;

contro

Gse - Gestore dei servizi energetici s.p.a., in persona del Direttore degli affari legali e societari, rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. Aristide Police, Maria Antonietta Fadel, Antonio Pugliese, Pietro Fea e Paolo Roberto Molea, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, via di Villa Sacchetti, 11; Ministero dello sviluppo economico;

nei confronti

Rgt - Rete geotermica toscana s.r.l., in persona del legale rappresentante *p.t.*, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Gulina e Alessandra Mari, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima, in Roma, via Filippo Corridoni, 14; Ischia Geotermia s.r.l., in persona del legale rappresentante *p.t.*, rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. Mariano Protto e Giovanni Corbyons, presso lo studio dei quali in Roma, via Cicerone, 44, ha eletto domicilio; Tosco Geo s.r.l., in proprio e quale mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese Rete Geotermica Toscana, costituito con Magma Energy Italia s.r.l.;

per l'annullamento

- della graduatoria pubblicata il 25.11.2016 sul sito internet del Gse relativa agli impianti geotermoelettrici iscritti al Registro Informatico degli impianti alimentati da fonte rinnovabile diversa dal fotovoltaico (codice identificativo GEOT_RG2016) formata ai sensi del Titolo II del d.m. 23.6.2016 e del relativo bando, pubblicato dal Gse in data 20.8.2016, nella parte in cui ha incluso in posizione utile per l'accesso agli incentivi (tabella A) le società RGT – Rete Geotermica Toscana s.r.l. (prima classificata) e Ischia Geotermia s.r.l. (seconda classificata);

e per il risarcimento

dei danni derivanti alla società ricorrente nel caso di definitiva impossibilità di accesso agli incentivi di cui al d.m. 23.6.2016 a causa dell'entrata in esercizio degli impianti delle imprese prima e seconda classificata in posizione utile nella tab. A;

nonché per l'accertamento

del diritto della ricorrente di accedere agli atti richiesti con istanza d'accesso al GSE in data 13.1.2016.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti intimare;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del 13 novembre 2019 il cons. M.A. di Nezza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso spedito per le notificazioni a mezzo del servizio postale il 23.1.2017 (dep. il 3.2) la società Itw & Lkw Geotermia Italia (in breve, Itw), titolare di due “impianti pilota” nei Comuni di Castel Giorgio (TR) e Acquapendente (VT), nel premettere:

- di aver presentato ai sensi del d.m. 23.6.2016, per le anzidette iniziative, domande di partecipazione al bando pubblicato dal Gse il 20.8.2016 per l'iscrizione al registro relativo agli impianti geotermoelettrici (cod. GEOT_RG2016), con collocazione, nella graduatoria pubblicata il 25.11.2016, al 2° e 3° posto di quelli ammessi in posizione non utile (tabella C), ossia tale da non rientrare nel contingente di potenza disponibile di 30 MW;

- di aver segnalato al Gestore con nota del 29.11.2016 la necessità di escludere dalla graduatoria degli impianti collocati in posizione utile (tabella A), con conseguente inserimento dei propri, quelli facenti capo a Rgt - Rete geotermica toscana e a Ischia geotermia, classificatisi al 1° e al 2° posto, per l'assenza: *i)* quanto al primo, del requisito dell'abbattimento di almeno il 95% del livello di idrogeno solforato e di mercurio presente nel fluido in ingresso nell'impianto di produzione *ex art. 20, co. 1, lett. c)*, d.m. 23.6.2016); *ii)* quanto al secondo, del titolo concessorio quale criterio di priorità previsto dall'art. 10, co. 3, lett. *e)*, n. *iii*, d.m. cit.; e di avere altresì chiesto l'accesso all'inerente documentazione;

- di non avere ottenuto alcun riscontro;

tanto esposto, ha impugnato la graduatoria del registro GEOT_RG2016 chiedendo: in via principale, di annullarla relativamente alla tab. A, “nella parte in cui sono state

ammesse in posizione utile (prima e seconda classificata) le imprese controinteressate e per l'effetto [di] ordinare al GSE la riformulazione e/o riapertura della graduatoria mediante scorrimento della Tabella B (Imprese classificate in posizione non utile), tra cui figura la società ricorrente”; in via subordinata, di condannare il Gse “al risarcimento del danno eventualmente derivante dalla definitiva impossibilità di accesso della ricorrente alla graduatoria utile per l’assegnazione degli incentivi”, da quantificarsi in corso di causa; ha inoltre domandato di accedere “agli atti richiesti con istanza [...] in data 13.1.2016” (“dichiarazioni” inviate da Rgt e Ischia Geotermia e “qualunque verbale, atto o documento formato e/o in possesso del GSE che si riferisca alla valutazione dei titoli e/o requisiti dichiarati dalle predette società, anche in relazione alle eventuali verifiche e controlli effettuati dal GSE sulla veridicità delle dichiarazioni fornite”).

A sostegno del ricorso ha prospettato, con un unico articolato motivo, i vizi di: violazione e falsa applicazione dell’art. 10 d.m. 23.6.2016 e degli artt. 46, 71 e 76 d.P.R. n. 445/2000; violazione dall’art. 23 d.lgs. n. 28/2011 e del d.m. 31.1.2014; violazione e falsa applicazione del bando di gara, “per aver incluso in graduatoria concorrenti che avevano rilasciato dichiarazioni non rispondenti al vero”, nonché della *lex specialis* di gara; violazione dei principi generali di imparzialità, trasparenza e pubblicità delle procedure di evidenza pubblica nonché di *par condicio*; eccesso di potere per disparità di trattamento. Segnatamente, sia Rgt sia Ischia geotermia avrebbero dichiarato di possedere requisiti (a dire dell’istante) insussistenti:

- la prima (Rgt) avrebbe indicato quale criterio di priorità la caratteristica prevista dall’art. 20, co. 1, lett. c), d.m. 23.6.2016: impianto geotermico ad alta entalpia in grado di abbattere, anche a seguito di rifacimento, almeno il 95% del livello di idrogeno solforato e di mercurio presente nel fluido in ingresso nell’impianto di produzione; ora, stando alla *lex specialis* tale criterio (*ex art. 10, co. 1, lett. e, n. ii, d.m. cit.*) e quello della “totale reiniezione del fluido geotermico nelle stesse formazioni

di provenienza” (*ex art. 10, co. 1, lett. e, n. i*) avrebbero dovuto essere “chiaramente indicati nel titolo autorizzativo/concessione di coltivazione rilasciati dall’Autorità competente e/o devono essere evidenti dagli elaborati del progetto autorizzato” (all. 1.f delle “Procedure applicative” del d.m. 6.7.2012, pag. 44); sennonché, Rgt non avrebbe certamente conseguito alcun titolo autorizzativo, né la “specificata tecnica” in esame sarebbe desumibile dagli elaborati progettuali dell’impianto (siccome visualizzabili dal sito del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare in ragione della sottoposizione a valutazione di impatto ambientale: dal “Quadro progettuale” risulterebbe la presenza di un dispositivo, cd. “scrubber” con “funzione di mero ‘lavaggio’ del fluido geotermico, probabilmente a fini anticorrosivi”, risultando dalla più specifica descrizione tecnica dello studio di impatto ambientale lo scopo di “ridurre la concentrazione di sali nel fluido geotermico”);

- Ischia Geotermia sarebbe, invece, priva del titolo concessorio, previsto quale criterio di priorità dall’art. 10, co. 3, lett. e, n. *iii*, d.m. cit. (l’istanza di concessione sarebbe, infatti, ancora sottoposta a procedimento v.i.a.).

Si sono costituite in resistenza le società intimare.

Con istanza depositata l’11.12.2017 la ricorrente, nel reiterare le proprie domande del 12.10.2017, ha chiesto di accedere agli atti relativi ai procedimenti di controllo svolti dal Gestore con riferimento a tutti i soggetti della tabella A.

All’odierna udienza, in vista della quale le parti hanno presentato documenti e memorie (anche di replica), il giudizio è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. La società ricorrente, intendendo conseguire le tariffe incentivanti di cui al d.m. 23.6.2016, ha partecipato alla procedura indetta dal Gse con bando del 20.8.2016 per l’assegnazione del contingente di potenza di 30 MW stabilito per gli impianti geotermoelettrici (registro con codice identificativo GEOT_RG2016), in relazione a

due stabilimenti da realizzarsi in Castel Giorgio (TR) e Acquapendente (VT), ciascuno di potenza pari a 5 MW.

Il 25.11.2016 il Gestore ha pubblicato le graduatorie degli impianti iscritti nel registro in posizione tale da rientrare nel previsto contingente (tab. A) e di quelli collocati in posizione non utile (tab. C; cfr. all.ti 2 e 3, docc. 1 e 2, res. dep. 24.2.17):

- la tabella A (impianti in posizione utile) consta di 7 iniziative, riconducibili a Rgt e Ischia Geotermia (prima e seconda, come si è detto nella narrativa del fatto) nonché alle società Sorgenia Geothermal, Svolta Geotermica, Gesto Italia, Geoelectric e Lucignano Pilot Project, quest'ultima per 0,7 MW sul contingente richiesto di 5 MW;

- nella tabella C risultano inseriti 4 impianti, il 2° e 3° dei quali facenti capo alla ricorrente, preceduti al 1° posto dalla menzionata iniziativa di Lucignano Pilot Project per la potenza residua (4,3 MW).

Sostiene in sintesi la ricorrente che Rgt e Ischia Geotermia sarebbero state illegittimamente inserite in graduatoria (avendo dichiarato il possesso di requisiti insussistenti) e che alla loro (doverosa) estromissione conseguirebbe lo “spostamento” delle proprie iniziative imprenditoriali dalla tab. C alla tab. A (stante la “liberazione” del contingente di potenza riconosciuto alle prime due, pari rispettivamente a 5 MW e a 4,4 MW).

2. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito precisati.

È incontestato tra le parti che la graduatoria sia stata (e andasse) formulata tenendo conto delle sole autodichiarazioni degli interessati.

Risulta perciò giustificabile la condotta della ricorrente, la quale, sollecitato il Gestore a esercitare gli inerenti poteri di controllo e constatata l'inerzia, ha impugnato la graduatoria stessa al dichiarato fine di evitarne il consolidamento.

Senonché, pur se in pendenza del giudizio, il Gse ha comunque sottoposto a verifica le posizioni di Rgt e di Ischia Geotermia, con esito positivo nei confronti

della prima e con determinazione decadenziale rispetto all'altra; segnatamente il Gestore:

- quanto a Rgt, con nota del 13.12.2017 (prot. P20170095579), nel dare riscontro all'istanza di accesso formulata dalla ricorrente, le ha inoltrato "il provvedimento conclusivo del procedimento di verifica documentale (GSE/P20170045008 del 5 giugno 2017)" (all. 1 res. dep. 3.10.19), atto col quale ha comunicato all'interessata (Rgt) la "*conclusione del procedimento con esito positivo, non avendo il GSE rilevato, allo stato, violazioni o irregolarità*" (enf. agg.; all. 9 res.);

- quanto a Ischia Geotermia, con provvedimento del 26.6.2017 (prot. P20170050160) le ha comunicato "l'esclusione e la decadenza dalla graduatoria" in ragione della riscontrata assenza del (pur vantato) titolo concessorio (all. 7 res. dep. 3.10.19).

Il Gse ha segnalato, ancora, che l'attività di controllo ha riguardato anche le iniziative di Geoelectric e Gesto Italia e si è conclusa con l'esclusione della prima (provv. prot. P20170060752 del 7.8.2017, all. 6 res. dep. 3.10.19; v. mem. 11.10.19, par. 9).

Per quanto allegato dalla resistente risultano perciò escluse dalla graduatoria le iniziative di Ischia Geotermia e di Geoelectric, per un contingente di potenza pari rispettivamente a 4,4 e a 4,9 MW.

3. Occorre ora stabilire come la situazione appena descritta rifluisca nell'odierna sede processuale.

3.1. È, anzitutto, meritevole di adesione l'eccezione di inammissibilità sollevata dal Gestore e dalla controinteressata Rgt sul rilievo della mancata impugnazione, da parte di Itw, del sopravvenuto esito favorevole del controllo svolto nei confronti della stessa controinteressata.

L'assunto della ricorrente secondo cui la citata comunicazione del Gse del 5.6.2017 sarebbe un "mero avviso di conclusione della 'asserita' verifica svolta sulla veridicità delle autodichiarazioni effettuate da RGT" (difettando come tale di "qualsiasi

presupposto tipicamente provvedimento”, né essendo stata “accompagnata da alcun verbale e/o documento dal quale si possa evincere il reale espletamento della verifica svolta”, atti peraltro oggetto di istanza *ex art. 116, co. 2, c.p.a.*; essa sarebbe al più un “provvedimento meramente confermativo di quello consistente nell’iscrizione al registro” di Rgt; v. mem. 23.10.19 ric.) è tuttavia smentito dal chiaro tenore letterale della stessa nota, con cui il Gestore rappresenta a Itw di aver concluso la verifica senza rilievi di sorta.

Con questa comunicazione la ricorrente è stata messa a parte del contenuto dell’atto del Gse, consistente in una determinazione che, se non condivisa, avrebbe dovuto essere opportunamente contestata (tanto più che, come si è detto, è stata la stessa ricorrente ad aver sollecitato il Gestore all’esercizio delle proprie attribuzioni tutorie).

Dall’assenza di formale e tempestiva impugnazione del provvedimento in questione discende l’intangibilità della posizione di Rgt (almeno per effetto del ricorso in esame).

3.2. Sono invece corrette le deduzioni di Itw sulla propria carenza di interesse a dolersi dell’esclusione di Ischia Geotermia, trattandosi all’evidenza di un provvedimento che esplica effetti a sé favorevoli.

Sicché – allo stato – risulta “liberata” (e disponibile per la ricorrente, come si dirà) solo la quota di energia pari a 4,4 MW, corrispondente al contingente già riconosciuto alla stessa Ischia Geotermia.

3.3. Rimangono allora da affrontare due questioni (trattate dalle parti nei rispettivi scritti difensivi): *a)* se e in che termini possa rilevare l’esclusione di Geoelectric; e *b)* se sia applicabile alla graduatoria oggi in esame il meccanismo dello scorrimento.

3.3.1. Al primo quesito va data risposta negativa.

La ricorrente avrebbe dovuto dolersi, infatti, della mancata riformulazione della graduatoria a seguito dell’estromissione di Geoelectric, semmai attraverso il

meccanismo del silenzio inadempimento (stante l'inerzia del Gestore nel trarre le ritenute conseguenze dal venir meno di un "idoneo vincitore") con l'eventuale impugnativa della perdurante inerzia o del diniego di rimodulazione della classifica. In assenza di iniziative (procedimentali e processuali) in tal senso, può ritenersi che la situazione di Geoelectric non sia entrata a far parte dell'odierno *thema decidendum*, con la conseguenza che la sua espunzione dalla tabella A non determina la "liberazione", ai fini auspicati dalla ricorrente, del corrispondente contingente di potenza.

3.3.2. Quest'ultima considerazione (e, per vero, l'intera impostazione del ricorso) richiede di soffermarsi sull'altro interrogativo, attinente alle peculiari caratteristiche della procedura in esame (più volte richiamate dal Gse).

Nell'ambito del titolo II d.m. 22.6.2016, sulle "Procedure per iscrizione a registro", l'art. 10, co. 4, prevede l'ammissione alle incentivazioni degli "*impianti rientranti nelle graduatorie, nel limite dello specifico contingente di potenza*". Nel caso in cui la disponibilità del contingente per l'ultimo impianto ammissibile sia minore dell'intera potenza dell'impianto è facoltà del soggetto accedere agli incentivi per la quota parte di potenza rientrante nel contingente" (enf. agg.). In altri termini, e come già osservato dalla Sezione, "la Tabella A della graduatoria include quelle imprese che, secondo l'ordine di piazzamento, giungono ad esaurire il contingente disponibile" (sent. 1° febbraio 2019, n. 1295).

Ora, il successivo comma 5 prevede che "La graduatoria formata a seguito dell'iscrizione al registro non è soggetta a scorrimento fatto salvo l'articolo 11, comma 4".

Ai sensi di quest'ultima disposizione, i soggetti inseriti in graduatoria "possono, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria, comunicare al GSE la rinuncia alla realizzazione dell'intervento. In tal caso, il GSE dà luogo a scorrimento della graduatoria, fermo restando che i soggetti subentranti sono sottoposti al

rispetto dei termini di cui allo stesso comma 1 e alle decurtazioni di cui al comma 2, con termini decorrenti dalla data di pubblicazione della graduatoria aggiornata. Per i soggetti che effettuano la predetta comunicazione di rinuncia, non si applica il comma 3”.

Il meccanismo diviso dal d.m. 22.6.2016 esclude pertanto che possa farsi luogo a “scorrimento” della graduatoria in ogni caso di estromissione di un soggetto originariamente inserito, salvo che non vi sia stata rinuncia.

Questa Sezione ha però già osservato che tale norma “non può trovare applicazione nell’ipotesi in cui la cancellazione di un impianto dalla graduatoria sia dipesa da un provvedimento giurisdizionale di suo annullamento *in parte qua*, in ossequio all’effettività della tutela giurisdizionale e del diritto costituzionale di difesa in giudizio” (v. sent. n. 1295/19 cit. che richiama, sempre di questa Sezione, le sentenze 22 maggio 2018, nn. 5639 e 5642, con l’ulteriore significativa puntualizzazione che ai fini della prova di resistenza è “necessario conteggiare [...] anche gli impianti che continuerebbero comunque a precedere in graduatoria quelli delle società ricorrenti”).

Si tratta di un indirizzo che qui va ulteriormente precisato, nel senso che l’inapplicabilità della norma in questione va estesa anche all’ipotesi di cancellazione effettuata dal Gestore in conseguenza dell’esercizio delle proprie attribuzioni di controllo (come nella fattispecie in esame), perché altrimenti si arriverebbe al paradosso di accordare la tutela “reale” (scorrimento) soltanto al soggetto che abbia promosso un ricorso giurisdizionale dall’esito favorevole ma non anche al soggetto che non l’abbia fatto (e che però, per quanto più sopra osservato, neanche avrebbe potuto farlo) in ragione della determinazione escludente autonomamente assunta dall’amministrazione.

Si deve ritenere, pertanto, che l’esclusione di un’iniziativa dalla tabella A a seguito dei controlli del Gestore sia senz’altro suscettibile di giovare ai soggetti inseriti in

posizione deteriore, comportando la possibilità di ottenere il contingente di potenza venutosi (per l'effetto) a "liberare".

Del resto, questa è l'unica interpretazione che permette al meccanismo incentivante di non tradire gli scopi avuti di mira dalla legge.

Il mancato scorrimento (*i.e.* il mancato riconoscimento del contingente di potenza relativo alle iniziative escluse per carenza dei necessari requisiti di ammissione) comporterebbe, infatti, un inopinato "risparmio" di incentivi tale da impedire il raggiungimento degli obiettivi costituenti la causa del regime di sostegno pubblico (nella specie, sussidiare iniziative per 30 MW), senza alcuna apprezzabile giustificazione.

Tale non può essere un'ipotetica esigenza di snellimento procedurale: in disparte la considerazione che non risultano in alcun modo percepibili le ragioni di un'eventuale impossibilità per il Gestore di organizzarsi al fine di effettuare controlli sulle autodichiarazioni prima della compilazione della graduatoria, sta di fatto che, a voler seguire l'impostazione sostenuta dalla parte pubblica, l'interessato ingiustamente "pretermesso" sarebbe privato di ogni *chance* di tutela reale, potendo al più rivalersi nei confronti dei concorrenti i quali, con errate o non veritiere autodichiarazioni, risultassero aver contribuito all'esaurimento del contingente inizialmente posto a gara (a questo ordine di idee pare aderire anche il Gse laddove, nel contestare la pretesa risarcitoria della parte privata, afferma che la stessa ricorrente addosserebbe sul Gestore "conseguenze pregiudizievoli in ultima analisi ascrivibili, al più, alla condotta di altri soggetti"; cfr. mem. 11.10.19, pag. 19).

Ciò che contrasta, a tacer d'altro, col principio di effettività della tutela giurisdizionale.

3.4. Per tirare le fila del discorso, l'esclusione di Ischia Geotermia ha comportato la "liberazione" di un contingente di potenza di 4,4 MW, il quale sarebbe peraltro in

gran parte “assorbito” dalla (residua) iniziativa di Lucignano Pilot Project, ammontante a 4,3 MW (v. tab. C).

Ne segue che l’iniziativa della ricorrente, sia pure per un valore pari (almeno allo stato) a 0,1 MW, avrebbe dovuto comunque comparire nella (parte finale della) graduatoria della tabella A.

4. In considerazione di quanto in precedenza osservato, la domanda di annullamento avente a oggetto la graduatoria va accolta per quanto di ragione.

Ciò comporta che non debba essere scrutinata la pretesa risarcitoria, espressamente proposta in via gradata.

In disparte, peraltro, ogni considerazione sull’effettiva portata del menzionato vincolo di subordinazione (e dunque anche a volerne ritenere la non operatività nel caso di reiezione parziale della domanda principale), l’infondatezza (parziale) della domanda caducatoria impedisce di ravvisare l’ingiustizia del danno (tanto più che nulla ha replicato la ricorrente in merito all’affermazione del Gestore sull’assenza di automatismi tra iscrizione in graduatoria e riconoscimento degli incentivi, nel senso che “anche una volta acquisita l’iscrizione, è comunque necessario procedere alla regolare realizzazione dell’impianto e a porlo in esercizio” *ex artt.* 11 e all. 3 d.m. 23.6.2016, con conseguente difetto di attualità e concretezza del pregiudizio lamentato; non risulta, infatti, compiutamente delineata dalla ricorrente la portata pregiudizievole della condotta del Gestore, nemmeno in termini di perdita della *chance* di accedere agli incentivi; v. mem. res. 11.10.2019, par. 6).

5. Quanto alle istanze di accesso (del 13.1, integrata il 22.3, e dell’11 e 12.10.2017), va anzitutto rilevato che nella fase finale del giudizio la ricorrente ha ritenuto di insistere solo su quella riguardante la posizione di Rgt (v. pag. 8 mem. 11.10.2019, *sub n. ii*).

Ciò permette anzitutto di reputare venuto meno l’interesse sul capo di domanda relativo alle altre società inserite in graduatoria (v. ist. 12.10.2017 e ist. *ex art.* 116

c.p.a. dep. 11.12.2017), mentre, con riferimento a Rgt, da quanto inizialmente osservato si desume come alla ricorrente siano state fornite le informazioni necessarie per svolgere ogni ritenuta contestazione sulla finale decisione di mantenere la controinteressata in graduatoria.

Non solo, ma il Gestore ha dedotto (mem. 11.10.2019, par. 7) di avere comunque risposto alle istanze in modo espresso, con il provvedimento del 17.5.2017, di parziale accoglimento rispetto alla posizione di Rgt, e con i due atti del 13.12.2017, l'uno di conferma della determinazione relativa a Rgt (di cui si è già detto) e l'altro recante diniego per la posizione di Sorgenia Geothermal (v. all.ti 1 e 2 dep. 3.10.2019), puntualizzando che queste determinazioni sarebbero tutte rimaste inoppugnate.

Quest'ultimo rilievo è condivisibile, potendosi aggiungere che è rimasto inoppugnato anche il silenzio formatosi *ex art.* 25, co. 4, l. n. 241/90 sulla domanda avente a oggetto gli atti delle altre società inserite in Tab. A (domanda, peraltro, a costoro nemmeno notificata).

Di qui, la declaratoria di improcedibilità sulle istanze in questione.

6. Le spese possono essere integralmente compensate in ragione della novità della fattispecie.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sez. III-ter, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe:

- accoglie la domanda caducatoria nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla la graduatoria impugnata *in parte qua*;
- dichiara il sopravvenuto difetto d'interesse relativamente alle istanze *ex art.* 116 c.p.a..

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 13 novembre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Mario Alberto di Nezza, Presidente FF, Estensore

Alessandro Tomassetti, Consigliere

Luca De Gennaro, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Mario Alberto di Nezza

IL SEGRETARIO